



Allegato "F" al N. 5364 di Fascicolo

Statuto della "Fondazione I Bambini in Festa - ETS"

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - LEGGE APPLICABILE

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione I Bambini in Festa".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione I Bambini in Festa - Ente del Terzo Settore**" o in sigla "**Fondazione I Bambini in Festa - ETS**" (d'ora in avanti la "Fondazione").

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Ravenna, Via Maggiore, n. 87.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e operative in altri luoghi in Italia ed all'estero con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettere i), d), n), k), t) e u):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e/o ad associazioni aventi fini di assistenza e beneficenza o di attività di interesse generale.

*Registrato a Ravenna
il 10/04/2026 al
n° 3887 Serie 1.T
Euro 200,00*

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e concerti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, inclusi tornei amatoriali, finalizzate alla beneficenza e al sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività ludiche e musicali finalizzate alla beneficenza e al sostegno di persone svantaggiate e/o ad associazioni aventi fini di assistenza e beneficenza, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- promozione di attività editoriali e musicali;
- operare quale soggetto promotore di iniziative di carattere ideale, culturale e sociale;
- organizzazione di corsi di formazione e di viaggi di interesse culturale e sociale;
- sviluppo di progetti di solidarietà, con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione in ambito locale, nazionale ed internazionale;
- promozione e diffusione di una cultura dell'innovazione, anche in ambito organizzativo e sociale, favorendo il dialogo tra le parti sociali, le istituzioni e le organizzazioni del lavoro.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nonché attraverso attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 – PATRIMONIO – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è rappresentato dal fondo di dotazione iniziale, comprensivo di tutti i cespiti, tra i quali il marchio "I Bambini in Festa", costituente parte del patrimonio dell'Associazione dalla cui trasformazione l'ente deriva, per un valore complessivo di Euro 318.578,26 (trecentodiciottomilacinquecentosettantotto virgola ventisei). Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni mobiliari e immobiliari e da ogni altra entrata destinata agli scopi della Fondazione per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio e provvedere alla conservazione e al mantenimento dello stesso.

Il patrimonio conferito potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia

indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - FONDATORI

Sono fondatori l'Associazione Round Table 11 Ravenna, l'Associazione Club 41 Ravenna 29, il signor Enrico Liverani e coloro che verranno successivamente riconosciuti tali dai fondatori in carica, all'unanimità.

Art. 7 - DIRITTI DEI FONDATORI

Ogni Fondatore ha diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori tenuti dalla Fondazione tramite richiesta motivata per iscritto da presentare al Presidente della Fondazione, firmando una "ricevuta" in cui si dichiara di essere consapevole che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovranno essere in alcun modo divulgate.

Ogni Fondatore ha altresì il diritto di ricevere copia del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione per conoscenza e di esprimere il proprio parere favorevole tramite lettera scritta trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I Fondatori esercitano funzioni di indirizzo generale e di garanzia delle finalità statutarie. La gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - SOSTENITORI

I partecipanti Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnano a contribuire su base annua o pluriennale, ad incrementare il patrimonio, con fondi o beni mobili o immobili, denaro, nella misura minima superiore rispetto a quella che verrà stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione per i partecipanti Aderenti.

L'ammissione del partecipante Sostenitore avverrà, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante Sostenitore cesserà al cessare delle contribuzioni periodiche e la esclusione verrà deliberata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche

o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA

Si perde la qualifica di:

a) fondatore:

- per recesso volontario da comunicare al Consiglio di Amministrazione;
- per morte dell'aderente persona fisica o per l'estinzione dell'ente.

b) Sostenitore ed aderente

- per recesso volontario da comunicare al Consiglio di Amministrazione, ferme restando le obbligazioni assunte per tale periodo;
- per esclusione, a seguito di delibera motivata del Consiglio di Amministrazione;
- per morte dell'aderente persona fisica o per l'estinzione dell'aderente persona giuridica o ente ed anche nel caso di avvio di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali. L'escluso ed il receduto non hanno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o sino alla data di efficacia del recesso.

Nel caso di esclusione o recesso restano fermi gli impegni, anche di contribuzione, assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata la esclusione o divenuto efficace il recesso.

Art. 11 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Potranno inoltre essere nominati:

- il Direttore;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Comitato Borse di Studio.

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

Il Presidente, è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno. Tutti i componenti durano in carica tre anni dalla data di

insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati senza interruzione.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei consiglieri spettano ai Fondatori, a maggioranza.

Se, nel corso del triennio, vengono a mancare uno o più consiglieri, per dimissioni, permanente impedimento o decesso, i fondatori, a maggioranza, provvedono a sostituire entro trenta giorni il consigliere cessato dalla carica per alcuno dei predetti motivi.

Non è prevista alcuna remunerazione per la carica ricoperta, ad eccezione di eventuali rimborsi per le spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica per sopravvenute condizioni di incompatibilità o ineleggibilità.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di qualsiasi componente.

Art. 13 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio alla Statuto ed alla Normativa applicabile, nonché ad esercitare l'amministrazione della Fondazione.

Al Presidente e, in caso di impedimento od assenza, al vice Presidente, spettano la rappresentanza e la firma dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare:

- a) nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e ne dispone la revoca ad eccezione delle prime cariche che verranno effettuate dai Fondatori;
- b) nomina l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri, ad eccezione dei primi membri dell'Organo di Controllo che vengono nominati dai Fondatori;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dai Fondatori;
- f) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e

straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

g) approva il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;

h) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

i) delibera la nomina e la revoca del Direttore, del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Borse di Studio, sentiti i soci Fondatori, stabilendo la durata e la eventuale remunerazione per la carica ricoperta. Agli stessi sono riconosciuti gli eventuali rimborsi per le spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;

l) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

m) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

n) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Art. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

La convocazione è fatta con lettera spedita anche a mezzo posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria con le stesse modalità di cui al comma uno, con lettera spedita anche a mezzo posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Può essere altresì convocato in forma urgente con avviso anche verbale un giorno prima della convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dal Vicepresidente.

Le deliberazioni constano di un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le votazioni avvengono per appello nominale.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, che sia consentito al Presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni delle adunanze del Consiglio vengono redatte dal Segretario della Fondazione, o in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione sul verbale stesso.

Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati e con la funzione di sottoscrivere accordi e convenzioni con altri soggetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- verifica la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto, e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice-Presidente; in caso di contemporanea assenza, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Art. 16 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono individuati sulla base delle loro specifiche competenze e capacità e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Entrambi rispondono del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed operano esclusivamente secondo le sue direttive.

Il Segretario predispone i verbali del Consiglio di Amministrazione e sovrintende alle formalità e agli adempimenti spettanti alla Segreteria della Fondazione.

Il Tesoriere dirige, secondo le indicazioni del Consiglio di

Amministrazione, la gestione amministrativa della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la tenuta della contabilità; stipula contratti con qualsiasi Istituto di Credito bancario con firma congiunta a quella del Presidente della Fondazione.

Art. - 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito organo, che può avere, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'organo è composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente.

L'organo di controllo, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo redige annualmente una Relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.lgs 117/2017 o per volontà del Consiglio di Amministrazione, è altresì nominato l'organo di Revisione legale dei conti. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società di revisione legale e le sue attività sono regolate ai sensi di legge.

La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'Organo di Controllo ed in tale ipotesi tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori.

La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione ed è disciplinata dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore della Fondazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 19 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

La Fondazione può essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori.

Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale, e tecnico-scientifica.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da tre fino a trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione sentiti i Fondatori.

Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti, i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può articolarsi in gruppi o commissioni che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato. Alle riunioni del Comitato ha diritto di intervenire anche il Presidente della Fondazione.

Art. 20 - COMITATO BORSE DI STUDIO

Il Comitato Borse di Studio è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione sentiti i Fondatori.

Il Comitato ha il compito di predisporre i regolamenti previsti allo scopo del presente statuto. Ha altresì funzione consultiva e propositiva verso il Consiglio di Amministrazione per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione e assegnazione in materia di borse di studio.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro dei Fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori hanno il diritto di esaminare i Libri sociali.

Art. 22 - BILANCIO CONSUNTIVO

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente del Terzo Settore, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in esso documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte dalla Fondazione.

Il Bilancio d'esercizio è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche e le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione, qualora presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), dovrà redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio sociale, se sussistono le condizioni di redazione, viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Il Bilancio consuntivo è trasmesso per conoscenza ai Fondatori, i quali dovranno fare pervenire il proprio parere favorevole tramite lettera scritta trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 23 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 24 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo e salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti, procederà a deliberare lo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si osserveranno le disposizioni del Codice Del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: SUTERA Marco

F.to: Gianandrea FACCHINI

F.to: Gabriele TURCHI

F.to: MIGLIARDI Alberto

F.to: BERTACCINI Romano

F.to: Enrico LIVERANI

F.to: Daniele DIAMANTI

F.to: FRANCESCA PERRIS Notaio (sigillo)